

Introduzione.

Alcuni paesi, nei quali ancora oggi sussistono monopoli legali che consentono a *collecting societies* costituite *ex lege* di esercitare in via esclusiva l'attività di gestione dei diritti d'autore, potrebbero essere interessati in un futuro molto prossimo da alcuni cambiamenti in senso concorrenziale della struttura di questo particolare settore, come già fatto nel campo della gestione economica dei diritti connessi ai diritti d'autore.

Ciò andrebbe a rivoluzionare completamente il modo di erogare questi servizi, in quanto ci troveremmo ad avere potenzialmente un numero indefinito di operatori che, seguendo le logiche concorrenziali di maggiore efficienza e competitività nei prezzi, andrebbero a competere fra loro sullo stesso piano senza un organismo societario favorito dalla legge stessa che si trovi automaticamente in un ruolo di predominio (se non di totale esclusiva) all'interno del mercato.

Non è escluso a priori che vi possano essere casi nei quali da un regime concorrenziale possa nascere un monopolio di fatto, ad esempio, e che quindi ci sia una società che gestisca un intero enorme repertorio beneficiando dei vantaggi derivanti da eventuali economie di scala che verrebbero a crearsi in una simile situazione (ad esempio dei costi di amministrazione o di *enforcement* minori perché finanziati da un più grande numero di clienti e utilizzatori). I vantaggi di cui beneficerebbero sia gli artisti detentori dei diritti dati in gestione, sia gli utilizzatori delle licenze concesse dalle *collecting* relative al repertorio (o parti di esso) da loro gestito, sembrerebbero comunque maggiori in un mercato di libera concorrenza rispetto alla situazione attuale: questo non solo per quello che negli ultimi decenni è stato suggerito dalla teoria della politica economica, sempre più convinta della bontà del modello concorrenziale, ma anche per il fatto che molte delle società preposte *ex lege* ad operare in questo settore in regime di monopolio si sono macchiate di numerosi episodi di condotta scorretta e dannosa per i loro consociati - portare avanti una *governance* niente affatto trasparente, praticare prezzi iniqui e in generale non aver operato una gestione aziendale sufficientemente efficiente.

A tutto questo discorso si ricollega la mia intenzione di trattare questo argomento sotto il profilo giuridico, andando a vedere se e come un interesse di tipo pubblicistico possa emergere e venire tutelato all'interno del regime di monopolio piuttosto che in una situazione di libera concorrenza: un interesse che in un certo qual modo comprende sia gli interessi 'generalì', inerenti la collettività, sia gli interessi 'individuali', di natura privatistica, che la dialettica e il confronto democratico in sede parlamentare cerca di accordare, impedendo agli uni di negare completamente il raggiungimento degli altri e viceversa.

È infatti chiaro come un cambio di modello di mercato così importante potrebbe mettere in discussione la tutela giuridica di questi interessi: una società monopolista strettamente regolata dal governo (o un ente pubblico economico, come lo è la *collecting* italiana SIAE) ha infatti come obiettivi principali interessi di carattere sociale e generale come la tutela del diritto d'autore o la promozione della cultura nazionale. Questi vanno garantiti a tutti gli autori di opere d'ingegno residenti nei confini nazionali, e quindi la stessa società deve programmaticamente adoperarsi per raggiungere il soddisfacimento di queste istanze, per esempio permettendo agli autori nazionali di ricevere il giusto guadagno per le opere da loro prodotte in tempi ragionevoli, o creando uffici e apparati amministrativi che svolgano la funzione di '*enforcement*' (ovvero che operino un controllo capillare sugli utilizzatori e i fruitori di tali opere per assicurarsi che l'utilizzo o la fruizione di quelle comprese nel repertorio della società non sia illegale e che sia stato quindi corrisposto il giusto alla società di *collecting*).

In regime di libera concorrenza le stesse funzioni svolte oggi da un monopolista verrebbero svolte da società private, cosa che garantirebbe di poter gestire in maniera più efficiente e a costi più vantaggiosi per gli interessati i diritti sulle opere in repertorio, andando però così a perdere importantissimi guadagni di natura non economica: pensiamo al valore aggiunto alla cultura di un paese dal lancio di iniziative riguardanti le forme d'arte di territori o tradizioni poco conosciuti, e magari per questo meno appetibili al grande pubblico, finanziate con parte dei proventi delle opere di ingegno amministrare dalla *collecting society* di un paese col fine ultimo di salvaguardare il proprio patrimonio artistico e culturale.

Sono comunque imminenti - data anche la forte pressione esercitata dalle istituzioni politiche europee - sia una liberalizzazione o completa o parziale del mercato (quest'ultima riguardante solo certe fasi del lavoro di riscossione e distribuzione dei proventi) che porti con sé nuovi e innovativi modelli di gestione, sia una eventuale nuova regolamentazione normativa del diritto d'autore a livello comunitario (in un'ottica di promozione della diversità culturale e dei diversi patrimoni artistici dei paesi membri dell'Unione); inoltre è auspicabile che queste misure favoriscano la promozione di nuovi strumenti e iniziative per una maggiore connessione tra le imprese operanti in questo stesso settore - in vista di una (auspicata per anni) realizzazione concreta del mercato unico europeo.

Primo capitolo. L'interesse pubblico nel diritto d'autore: definizione, cenni storici e quadro normativo.

- I. L'interesse di natura pubblica nel diritto d'autore: breve rassegna storica e definizione.
- II. Interesse pubblico nel diritto d'autore in Italia e in Europa: un quadro normativo.

I. Il tema che mi accingo a presentare riveste un ruolo centrale all'interno di quella branca del diritto che studia le leggi che regolano la gestione, la fruizione e la protezione delle opere dell'ingegno umano: infatti il discorso intorno a cosa sia e come sia perseguibile un interesse di natura pubblica nel campo del diritto autoriale ha prodotto ad oggi una vasta bibliografia, e tra gli studiosi che hanno contribuito ad alimentarlo e ad arricchirlo troviamo anche personaggi di grossissimo calibro come Melchiorre Gioia o Alessandro Manzoni. L'importanza dell'argomento è particolarmente rilevante ai giorni nostri, in quanto il contesto storico e politico in cui viviamo è in continua mutazione, e l'esigenza di un aggiornamento del sistema giuridico sembra imporsi con forza. Nello specifico l'impianto normativo italiano (fedele a quello originario degli anni quaranta) relativo alla gestione del diritto d'autore prevede la presenza di un unico soggetto monopolista che svolga la funzione di intermediario economico tra il fruitore di un'opera e l'autore della stessa, ovvero che si occupi di raccogliere la totalità dei pagamenti eseguiti per tutte le opere in repertorio e di pagare poi i dovuti compensi agli associati, ovvero agli autori di opere d'ingegno.

Quello che però sta emergendo come nuovo paradigma di gestione del diritto d'autore è il modello concorrenziale di stampo anglosassone, che prevede l'esercizio dell'attività di gestione in un regime di libera concorrenza di più società di *collecting* dei diritti d'autore all'interno di un mercato internazionale. L'Unione Europea in questi ultimi anni lo ha già identificato come modello *standard* da imporre a tutti i suoi paesi membri, ed essi sono tenuti a conformarsi ad esso in tempi brevi, seguendo le linee guida tracciate dalle direttive comunitarie in merito emanate fino ad ora.

Detto questo, l'analisi che voglio portare avanti in questa tesi riguarda cosa comporterebbe un simile epocale cambiamento nell'ottica del soddisfacimento dell'interesse pubblico nel diritto d'autore: una volta identificato questo particolare interesse, come possiamo sapere che il modello concorrenziale sia il più adatto a soddisfarlo? E soprattutto perché dovrebbe riuscirci più efficacemente rispetto al regime di monopolio? Le mutate condizioni politiche, storiche e sociali necessitano di un nuovo assetto giuridico per perseguire l'interesse pubblico? Ed è proprio il modello di libero mercato il più adatto allo scopo?

Per prima cosa occorre identificare adeguatamente il concetto di interesse pubblico nel diritto d'autore, illustrando brevemente il processo culturale e storico che ha permesso, tramite il confronto tra le varie teorie delle diverse epoche che si sono avvicinate, di definire in maniera sufficientemente chiara cosa sia interesse pubblico nel campo della protezione della proprietà intellettuale, inquadrandolo infine nel contesto dell'odierna società democratica.

Una prima visione, di derivazione francese e diffusa principalmente in Europa, definisce l'interesse pubblico nell'ambito delle opere di ingegno come interesse *del* pubblico, ovvero la possibilità per i fruitori di usufruire delle creazioni dell'ingegno umano in libertà e al minor costo possibile; una seconda visione, invece, di matrice anglosassone, inevitabilmente contrapposta alla prima, definisce invece interesse pubblico la specifica aspettativa degli stessi autori di vedere incentivata (tramite anche e soprattutto retribuzioni di tipo economico) la produzione delle opere d'ingegno nella più ampia ottica di favorire così il progresso scientifico e culturale della società, come sancito in una sua sentenza dalla Corte Suprema USA: “[...] *the immediate effect of our copyright law is to secure a fair return for an ‘author’s’ creative labor. But the ultimate aim is, by this incentive, to stimulate artistic creativity for the general public good*”¹.

Considerati questi due modi quasi contraddittori tra loro di concepire l'interesse pubblico, Spedicato opera una critica di entrambi, superando entrambe le visioni e avvalorando la più nuova e recente concezione di interesse pubblico inteso come *meta*-interesse.

La prima visione, quella continentale e più classica, si fonda su di una banale tautologia che non coglie il carattere di generalità dell'interesse pubblico (considerandolo come

¹ US Supreme Court in *Twentieth Century Music Corp. v. Aiken*, 422 U.S. 151, 156 (1975).